

Pubblicato il 30/01/2023

N. 01030/2023REG.PROV.COLL.  
N. 03336/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

### SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3336 del 2022, proposto dalla signora Chiara Malagesi, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Monti e Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Emilia, n. 81,

*contro*

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione Prima quater, 22 marzo 2022, n. 3268, resa tra le parti, concernente esclusione dal concorso pubblico per l'arruolamento di 1000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, per superamento del limite di età.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista l'ordinanza n. 2237 del 17 maggio 2022;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2022 il Cons. Antonella Manzione e uditi per le parti l'avvocato Stefano Monti e l'Avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

1. La signora Chiara Malagesi ha impugnato innanzi al T.a.r. per il Lazio il bando di concorso (decreto del Capo della Polizia del 23 dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie speciale Concorsi ed esami, del 29 dicembre 2020) per l'arruolamento di 1000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, unitamente al provvedimento implicito di esclusione dalla partecipazione allo stesso consistito nella mancata accettazione della domanda nell'apposita piattaforma digitale, avendo superato il previsto limite di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle stesse. Ha impugnato altresì, quali atti presupposti, il d.m. 13 luglio 2018, n. 103, recante il «*Regolamento delle norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia*», attuativo dell'art. 27 bis, comma 1, lett. b) del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, a sua volta gravato, nella parte in cui fissa in ventotto anni la soglia anagrafica massima per l'accesso al ruolo di ispettore, modificando il precedente provvedimento, adottato in ossequio alle previsioni dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. Il T.a.r. per il Lazio ha respinto il ricorso ritenendo che la previsione di un limite di età massimo per accedere a ruoli delle forze di polizia non costituisca una discriminazione, contrastante con i principi di cui alla direttiva n. 2000/78/CE, come già affermato dalla giurisprudenza cautelare del Consiglio di Stato (v. Cons. Stato, sez. II, ordinanze nn. 3576 e 3577 del 1 luglio 2021). La figura dell'ispettore di polizia, inoltre, non sarebbe paragonabile a quella di commissario o di funzionario psicologo, rispetto alle quali sono state sollevate dal medesimo giudice d'appello questioni pregiudiziali innanzi alla Corte di Giustizia (v. le ordinanze della sez. IV n. 2372 e n. 4961 del 2021), giusta la sua diversa connotazione contenutistica in termini operativi, per molti versi assimilabile piuttosto a quella degli agenti e assistenti. La ragionevolezza della scelta del legislatore escluderebbe altresì qualsivoglia violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione (come desumibile dai principi già affermati dalla Corte costituzionale in materia di discrezionalità del legislatore nello stabilire i criteri di accesso ai pubblici impieghi nelle sentenze 21 dicembre 2020, n. 275 e 30 dicembre 1997, n. 466). Né possono ipotizzarsi discriminazioni rispetto ai candidati dell'edizione 2017 del medesimo concorso, retto da diverse regole. Nessun valore, infine, avrebbe potuto essere attribuito alla circostanza che la ricorrente ha superato il limite di età dopo la pubblicazione del bando, ma prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda, essendo chiara in senso ostativo la previsione della *lex specialis*, mutuata dalla analoga dicitura contenuta nell'art. 2, comma 7, del d.P.R. n. 487 del 1994, sulle procedure concorsuali per l'accesso a tutto il pubblico impiego.

3. L'appellante avversa la sentenza in epigrafe riproponendo in chiave critica tutte le originarie censure e segnatamente:

i- violazione dell'art. 1, comma 1, della l. n. 241 del 1990 e degli artt. 2, paragrafo 2, 4, paragrafo 1 e 6, paragrafo 1, lett. c), della direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000, essendo il limite di età imposto irragionevole in relazione alle concrete mansioni cui è adibito un vice ispettore della Polizia di Stato, che sono anche di coordinamento del personale, in sostituzione del superiore gerarchico, come previsto dall'art. 26 del già richiamato d.P.R. n. 335 del 1982. Ciò a maggior ragione ove si tenga conto che non è previsto alcun limite di età per accedere a quel ruolo dall'interno ed è previsto il ben più elevato limite di 33 anni ove vi si acceda dall'amministrazione civile del Ministero dell'Interno; diverso è altresì il limite per la omologa, e asseritamente sovrapponibile, figura dell'ispettore della polizia penitenziaria (32 anni, a fronte dei 28 per gli agenti *ex d.m.* 1 febbraio 2000, n. 50) e per gli operatori del Corpo dei vigili del fuoco (30 anni *ex art.* 1 del d.m. n. 505 del 1998), cui è richiesta una prestanza fisica decisamente maggiore; ciò a tacere del fatto che fino al 2018 e dunque anche per il concorso immediatamente precedente, il limite era fissato in 32 anni. Le esigenze di "svecchiamento" del personale e di garanzia di un adeguato periodo di lavoro prima del pensionamento non sono affatto emerse in corso di causa, né sarebbero state indagate dal Tribunale di prime cure, come imposto dalla giurisprudenza della C.G.U.E. che vuole un'attentissima analisi del caso singolo (v. in particolare Corte di Giustizia nella causa 258-15, Sorondo contro Academia Vasca de Policia y Emergencias, nonché nella causa n. 229 – 8, Wolf contro Stadt Frankfurt am Main);

ii- con il motivo di appello rubricato *sub* 2 ha invece ipotizzato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera q), del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, per violazione degli artt. 1, 3, 4, 35 e 97 della Costituzione, ove lo si legga nel senso di legittimare le richiamate scelte discriminatorie, con conseguente pregiudizio per l'accesso al lavoro della candidata. La disparità sussisterebbe in relazione alle medesime situazioni indici di irragionevolezza del sistema, ovvero avuto riguardo al personale interno, con profilo civile o meno, soggetto a diversa disciplina, in relazione agli ispettori della polizia penitenziaria, al personale dei vigili del fuoco e anche della polizia locale, per la quale ultima addirittura la l. n. 127 del 1997 non prevede più limiti di età;

iii- in subordine, ha infine lamentato violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 7, del d.P.R. n. 487 del 1994, giusta la circostanza che essa possedeva il requisito dell'età al momento della pubblicazione del bando, avendo compiuto 28 anni durante la "vigenza"

dello stesso, seppure prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (motivo *sub* 3). La dicitura in forza della quale i requisiti devono essere posseduti «*entro la data*», diversa peraltro da quella testualmente riportata all'art. 5, comma 1, del d.m. n. 103 del 2018, che ne prevede il possesso «*alla data*» di scadenza del termine, avallerebbe una lettura del bando favorevole alla ricorrente, oltre che maggiormente conforme alla *ratio* del richiamato art. 2, comma 7, del d.P.R. n. 487 del 1994, senza ledere in alcun modo le esigenze di certezza e *par condicio* sottese alla norma, stante che comunque vi sarebbe una data certa valida per tutti alla quale i requisiti devono essere posseduti (pubblicazione del bando, appunto).

3.1. Ad integrazione del primo motivo di appello ha chiesto la remissione alla Corte di Giustizia *ex* art. 267 del T.F.U.E. dell'art. 27 *bis* del d.P.R. n. 335 del 1982, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera q), del d.lgs. n. 95 del 2017, al fine di valutarne la coerenza con i principi di cui alla direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000.

4. Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.

5. Con ordinanza n. 2237 del 17 maggio 2022 la sezione, preso atto della peculiarità del caso di specie (superamento del limite di età dopo la pubblicazione del bando), e comunque demandando al merito l'approfondimento della vicenda, a maggior ragione nelle more della decisione delle questioni sui limiti di età nei concorsi in polizia già rimesse alla C.G.U.E., ha accolto l'istanza cautelare, sul solo rilievo della ritenuta prevalenza dell'interesse alla prosecuzione del concorso, cui la ricorrente era già stata ammessa con riserva.

6. In data 11 novembre 2022 la difesa erariale ha aggiornato la situazione in fatto, versando in atti gli esiti positivi della prova orale.

6.1. In data 24 novembre 2022 ha depositato memoria insistendo sulle proprie argomentazioni, anche mediante richiamo al precedente della sezione, n. 9058 del 24 ottobre 2022.

7. L'appellante, a sua volta, con brevi note datate 12 dicembre 2022, ha rilevato l'inconferenza di ridetto precedente, riferito alla diversa questione dell'eccesso di delega ascrivibile all'art. 1, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 95 del 2017. Ha quindi evidenziato di essere risultata vincitrice della selezione cui è stata ammessa con riserva e che la stessa ha riportato un numero di idonei di gran lunga inferiore a quello dei posti messi a concorso.

8. La causa, chiamata all'udienza del 13 dicembre 2022, è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

9. Il ricorso è infondato.

10. L'appellante incentra le proprie doglianze (motivi *sub* 1 e 2 ) sulla asserita illegittimità

per contrasto con la disciplina unionale e costituzionale della previsione del limite di età dei 28 anni per l'accesso al ruolo degli ispettori di polizia, contenuta nel d.m. n. 103 del 2018 e, per il tramite dello stesso, nel bando di concorso impugnato.

11. Il collegio ritiene opportuno ricordare brevemente come l'attuale quadro ordinamentale consegua all'attuazione dell'art. 8, comma 1, della l. n. 124/2015 (c.d. "delega Madia"), che ha delegato il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per modificare, tra l'altro, il sistema delle forze di polizia, in chiave di razionalizzazione e risparmio, sulla base dei principi e criteri direttivi ivi indicati. Tra di essi si rinviene, per quanto qui di specifico interesse, la *«razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali [...]»*, con la possibilità di addivenire a *«modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso: 1) la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure [...]»*.

11.1. Il d.lgs. n. 95/2017, emanato ai sensi delle citate disposizioni, all'art. 1 (rubricato *«Modifiche agli ordinamenti del personale»*), comma 1, lett. q), ha novellato l'art. 27 bis, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 335/1982, che già prevedeva, tra i requisiti per l'assunzione degli ispettori di polizia mediante pubblico concorso, l'età, demandandone tuttavia la statuizione ad un regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della l. 15 maggio 1997, n. 127, come segue: *«b) età non superiore a ventotto anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento»*.

11.2. Il citato art. 3, comma 6, l. 15 maggio 1997, n. 127, nell'eliminare il limite di età in generale quale requisito di accesso ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni, faceva salve da sempre le *«deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione»*. La giurisprudenza di questo Consiglio ha ritenuto che tale disposizione, con la eliminazione dei limiti di età per i concorsi pubblici, ma salvaguardando le relative deroghe, abbia *«operato un bilanciamento tra opposti valori e cioè tra il principio di pubblicità e di massima partecipazione ai concorsi nella pubblica amministrazione - incompatibile con la previsione di limiti di età - e le esigenze organizzative di efficacia e di buon andamento dell'amministrazione, connesse in particolare alla natura del servizio o ad altre oggettive necessità che possono richiedere particolari requisiti di idoneità fisica legati anche all'età dei candidati»* ( Cons. Stato, sez. IV, 16 maggio 2019, n. 3157).

11.3. Il decreto ministeriale 13 luglio 2018, n. 103 («Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e alle carriere del personale della Polizia di Stato»), dando (nuovamente) attuazione a ridetta delega contenuta (in senso più pieno) nella versione originaria del d.P.R. n. 335/1982, assumendo a postulato il limite anagrafico assunto a rango legislativo, dopo la novella del 2017, ha stabilito (art. 2, comma 1) che «La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo vice ispettore e allievo vice ispettore tecnico della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni ventotto», salvo si tratti di appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato in possesso dei prescritti requisiti, con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando, per i quali si prescinde da qualsivoglia limite (comma 2), ovvero di appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, per il quale il limite massimo è elevato a 33 anni (comma 3).

11.4. L'avvenuta legificazione del limite di età, irrigidito in una norma primaria che ne fissa un'indicazione generale inderogabile, risponde ad una precisa scelta del legislatore delegante, come affermato da questo Consiglio di Stato avuto riguardo ad analoga fattispecie in relazione alla ritenuta coerenza del sistema conseguito ai principi di cui all'art. 76 della Costituzione (Cons. Stato, sez. II, 24 ottobre 2022, n. 9058, invocata anche dalla difesa erariale, cui il Collegio intende riferirsi per la sola parte in cui riconduce la scelta di indicare il ridotto limite di età mediante un atto avente forza di legge ai fini e obiettivi della delega, orientata anche al «potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia» (v. ancora art. 8, comma 1, lettera a), l. n. 124/2015).

Tale conclusione, condivisa dal Collegio, è stata raggiunta anche sulla scorta del parere n. 915 della Commissione Speciale di questo Consiglio sullo schema del decreto legislativo, reso nell'adunanza del 12 aprile 2017. Al § 2.2 dello stesso, infatti, concernente «L'abbassamento dei limiti di età per l'accesso ai ruoli e la diminuzione del periodo di permanenza nel grado ai fini dell'avanzamento in carriera», si rileva che «[...] il generale abbassamento dei limiti d'età per l'accesso ai ruoli risponde ad una precisa esigenza evidenziata dall'Amministrazione di disporre di personale più giovane per raggiungere alcuni degli obiettivi previsti dalla riforma: sotto questo profilo le disposizioni in esame risultano coerenti con la succitata esigenza e, pertanto, pur in assenza di uno specifico criterio direttivo di delega, non possono ritenersi in contrasto con quest'ultima, essendo rivolti in maniera non illogica e irrazionale a raggiungere alcuni obiettivi previsti dalla riforma stessa». Concetto ribadito poi al § 8, sulla base delle esplicitazioni contenute nelle relazioni illustrative, dopo avere ricordato come tra tali obiettivi rientra anche quello di «dotare la Polizia dello Stato di personale di età meno avanzata in alcune posizioni» (v. testualmente: «[...] il generale abbassamento dei limiti

*d'età per l'accesso ai ruoli (inclusi quelli degli ufficiali) risponde ad una precisa esigenza di disporre di personale più giovane per raggiungere alcuni degli obiettivi previsti dalla riforma»).*

12. Il Collegio ritiene ora opportuno richiamare sinteticamente i punti cardine della disciplina europea invocata dall'appellante, contenuti nella direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, cui è stata data attuazione con il d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216.

12.1. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, della richiamata direttiva 2000/78, per *«principio della parità di trattamento»* si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all'articolo 1 della medesima direttiva, tra i quali è espressamente ricompresa anche l'età. Il successivo paragrafo 2, alla lettera a), identifica una situazione di *«discriminazione diretta»* (diversa da quella *«indiretta»* di cui alla lettera b) allorquando *«una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga»* per uno dei motivi di cui al medesimo art. 1, e dunque anche per ragioni di età.

12.2. L'art. 4, paragrafo 1, tuttavia, consente agli Stati membri di diversificare per i motivi di cui all'art. 1 la posizione dei lavoratori, escludendo ciò integri una discriminazione laddove *«per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato».*

12.3. L'art. 6, paragrafo 1, infine, consente scelte astrattamente discriminatorie effettuate proprio *«in ragione dell'età»* laddove esse siano *«oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari».* Nell'esemplificare le misure ammissibili, la norma individua propria *«la fissazione di un'età massima per l'assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento»* (lettera c) del secondo capoverso).

12.4. Dal combinato disposto di tali disposizioni, emerge che ciò che rileva non è il motivo su cui è basata la disparità di trattamento, ma la non necessità della diversificazione, ovvero la sua irragionevolezza, che implicano o rendono ingiustificabile la discriminazione attuata (sul primo punto, v. C.G.U.E., sentenza del 15 novembre 2016, Gorka Salaberria Sorondo contro Academia Vasca de Policía y Emergencias, C-258/15, in particolare punto 33 e giurisprudenza ivi citata, richiamata anche in Cons. Stato, sez. I, 21 dicembre 2022, n.

2057).

12.4. Il Collegio ritiene opportuno richiamare anche il punto 18 della premessa della direttiva, laddove si prevede che la stessa « *non può avere l'effetto di costringere le forze armate nonché i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l'insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell'obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi*».

13. Secondo la prospettazione della ricorrente, dunque, la previsione del limite di età di 28 anni per l'accesso ai ruoli degli ispettori di polizia integrerebbe un'ipotesi di discriminazione per ragioni di età, come tale irragionevole e incompatibile con la direttiva del Consiglio 2000/78/Ce, dando luogo ad una sostanziale lesione della parità di trattamento e del principio di non discriminazione per motivi legati all'età anagrafica in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. La corretta lettura della necessaria ragionevolezza di tali principi, come sopra ricostruiti in dettaglio, troverebbe conferma in diverse pronunce della Corte di Giustizia, tra cui la sentenza del 15 novembre 2016, Salaberria Sorondo, C-258/15, sopra richiamata, che al pari delle altre citate dal primo giudice confermerebbero l'assoluta eccezionalità delle fattispecie limitative, che non possono essere riferite apoditticamente a posti di lavoro per cui sono richiesti elevati standard di prestanza fisica.

14. Il Collegio non condivide la ricostruzione.

15. L'art. 27 *bis* del d.P.R. n. 335 del 1982 e la disciplina di cui al d.m. n. 103/2018, introducendo *-recte*, modificando - il requisito dell'età per l'accesso al ruolo degli ispettori di polizia ha l'effetto di riservare a talune persone, per il solo fatto di aver compiuto 28 anni di età, un trattamento meno favorevole di altre che versano in situazioni analoghe. Pertanto, esso crea astrattamente una disparità di trattamento direttamente basata sull'età, ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78 (v., in tal senso, sentenze del 13 novembre 2014, Vital Pérez, C-416/13, EU:C:2014:2371, punto 33, e del 15 novembre 2016, Salaberria Sorondo, C-258/15, EU:C:2016:873, punto 30). In tali circostanze, occorre, tuttavia, verificare, secondo il paradigma sopra ricostruito e ribadito dalla giurisprudenza della Corte lussemburghese, se siffatta disparità di trattamento possa essere esclusa alla luce dell'articolo 4, paragrafo 1, o giustificata, in base all'articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva 2000/78.

16. Il Collegio ritiene che la questione debba essere risolta alla luce dei più recenti arresti della giurisprudenza della C.G.U.E. Chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto dell'Unione della normativa che fissa in trenta anni il limite massimo di età per l'accesso alla carriera di commissario della Polizia di Stato (Cons. Stato, sez. IV, ordinanza



23 aprile 2021, n. 3272, cit. *supra*), la Corte, con la sentenza del 17 novembre 2022, in causa C-304/21, di fatto allineandosi ai propri precedenti, ha solo ribadito il principio in forza del quale «L'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letti alla luce dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede la fissazione di un limite massimo di età a 30 anni per la partecipazione a un concorso diretto ad assumere commissari di polizia, allorché le funzioni effettivamente esercitate da tali commissari di polizia non richiedono capacità fisiche particolari o, qualora siffatte capacità fisiche siano richieste, se risulta che una tale normativa, pur perseguendo una finalità legittima, impone un requisito sproporzionato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare».

17. La valutazione in concreto della ragionevolezza della imposizione di un limite di età per l'accesso alla carriera di ispettore di polizia, di cui oggi è causa, è già stata affrontata dalla Sezione (Cons. Stato, sez. II, 4 febbraio 2022, n. 781, motivata *per relationem* sulle ordinanze della medesima, 1 luglio 2021, nn. 3576 e 3577, invocate dal giudice di primo grado), ai cui principi il Collegio intende fare riferimento.

17.1. Secondo l'attenta ricostruzione operata in tali pronunce, la previsione del limite di 28 anni non presenta profili di irragionevolezza proprio in ragione delle specifiche mansioni richieste agli ispettori di polizia, nonché avuto riguardo all'esigenza di garantire un lasso di tempo utile prima del pensionamento.

18. Va ricordato infatti che la prima delle qualifiche in cui si articola il ruolo degli ispettori della polizia di Stato, è quella del vice ispettore, cui peraltro si accede nella veste originaria di "allievo" (art. 25 del d.P.R. n. 335 del 1982), indicata nel bando impugnato. Le effettive funzioni di polizia possono essere svolte solo a seguito della frequenza di un corso di durata almeno biennale, preordinato anche all'acquisizione di crediti formativi universitari per il conseguimento di una delle lauree triennali (art. 27 *ter* del medesimo d.P.R., come da ultimo modificato dall'art. 3 del d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, c.d. "correttivo" al d.lgs. n. 95 del 2017, confermando la scelta già effettuata e la sua conseguente ponderata ragionevolezza mediante la declinazione di un quadro via via affinato avuto riguardo ai successivi sviluppi di carriera).

18.2. L'età massima di ventotto anni, dunque, è giustificata, nei limiti della discrezionalità del legislatore, dalle caratteristiche delle funzioni di polizia da svolgere, connotate da «compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» nonché «di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa» (art. 26 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, con riferimento alle

«funzioni degli ispettori», sin dallo “scalino” di accesso al ruolo). «Si tratta, quindi di funzioni che possono svolgersi anche in modalità strettamente operative, sia sul fronte della tutela ordine pubblico che nello svolgimento di attività di polizia giudiziaria, in cui il limite di età risulta giustificato in relazione alla necessità di particolari condizioni di idoneità ed efficienza fisica, che devono anche essere conservate anche per un certo arco temporale di carriera» (in tal senso, v. ancora Cons. Stato, sez. II, ordinanze nn. 3576 e 3577).

La funzione vicaria di un superiore gerarchico che potrebbe a sua volta far parte del medesimo ruolo degli ispettori, non altera affatto, costituendo l'eccezione e non la regola, la connotazione di operatività intrinseca alla figura di cui è causa.

18.3. Il corretto esercizio della discrezionalità legislativa in relazione alle caratteristiche del servizio, dunque, ribadito, con riferimento agli ispettori, da ultimo con la novella del 2019, trova conferma, altresì, nella graduazione dei limiti di età in relazione all'accesso ai diversi ruoli della Polizia di Stato. Esso infatti è superiore a quello fissato in generale per gli allievi agenti direttamente dalla norma primaria in ventisei anni, ma inferiore a quello di trenta anni pensato per i Commissari, proprio in ragione dell'adeguamento alla specificità delle mansioni, nel senso della preponderanza (nella fattispecie, insussistente) o meno dei profili direzionali e di coordinamento, per i quali potrebbe non essere necessario lo stesso *standard* di prestanza fisica, ovvero lo stesso arco prospettico temporale per un pieno dispiegamento di carriera all'interno del ruolo.

19. Poiché, infatti, la direttiva 2000/78 dà rilievo, ai fini della fissazione di un limite massimo di età, anche alla necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento, si deve tenere altresì conto da un lato che per le forze di polizia esso è fissato al sessantesimo anno di età, dall'altro che l'effettiva nomina quale vice ispettore, a seguito del biennio di formazione, e in relazione al tempo occorrente per lo svolgimento della procedura per l'alto numero dei candidati alla procedura concorsuale, può avvenire anche molto tempo dopo l'indizione del relativo concorso.

20. Infine, è da escludere -ed è già stato escluso nelle pronunce cautelari più volte richiamate - un profilo di irragionevolezza e di disparità di trattamento, che ecceda i limiti della discrezionalità, rispetto alla elevazione del limite di età prevista dal d.m. n. 103 del 2018 per gli appartenenti all'Amministrazione civile dell'Interno, essendo tale elevazione contenuta (33 anni anziché 28) e comunque riferita alla diversa situazione di chi avendo già prestato servizio, appunto, nella medesima Amministrazione, ha una posizione previdenziale aperta e ha comunque maturato un'esperienza settoriale, seppure non operativa, di potenziale utilità, che evidentemente si è inteso in qualche modo valorizzare.

21. A maggior ragione, rileva il Collegio, ciò non può non valere in relazione agli agenti di polizia che partecipino al concorso quale “strumento” di progressione verticale di carriera, cui hanno avuto originario accesso nel rispetto delle regole anagrafiche originarie, e che diversamente opinando ne sarebbero sostanzialmente esclusi, con conseguente effettiva discriminazione.

22. Per tutto quanto sopra detto, il primo motivo di appello deve essere respinto, non essendo necessaria alcuna rimessione pregiudiziale alla C.G.U.E., giusta la possibilità di addivenire ad una lettura euronunitariamente orientata alla luce dei principi dalla stessa già reiteratamente affermati, che inducono ad escludere qualsivoglia ipotesi di contrasto.

23. Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento al secondo motivo di gravame, nel quale i medesimi profili di asserita irragionevolezza trasmodano nella asserita disparità di trattamento, ancorché focalizzata maggiormente in chiave comparatistica con altre categorie professionali, ritenute sovrapponibili (ispettori della penitenziaria, vigili del fuoco, personale delle polizie locali, nonché, in senso diacronico, ispettori della polizia di Stato assunti in base al precedente concorso).

24. Anche tale assunto non può essere condiviso, per le medesime ragioni sopra esposte.

25. La scelta del legislatore di un determinato limite di età, infatti, oscillante peraltro in un arco piuttosto ristretto, consegue, come detto, a valutazioni plurime effettuate avuto riguardo ai diversi livelli di carriera, allo sviluppo della stessa all'interno di ciascuno, alle scelte di formazione obbligatoria, ecc. Pretendere di sovrapporre, in termini meccanicistici, le distinte figure che ciascun ordinamento ha autonomamente valutato in relazione alla sua specificità, individuando un preciso e distinto *discrimen*, non solo impinge indebitamente nella discrezionalità delle scelte del legislatore, ma si esaurisce in una semplicistica lettura delle stesse, non sorretta da adeguata analisi. In sintesi, non essendo affatto provata l'identità della situazione, in assoluto, con riferimento alle attività richieste (ad esempio, rispetto alla polizia penitenziaria o ai vigili del fuoco), la diversa opzione effettuata dalle norme di settore non può essere ritenuta irragionevole, né, men che meno, discriminatoria.

25.1. Quanto detto vale a maggior ragione, ove addirittura si assuma a metro di paragone lo statuto delle polizie locali, riconducibili al comparto enti territoriali, per i quali la mancanza di una specificità, anche contrattuale, di settore (se si eccettuano le poche indicazioni ancora oggi rivenienti dalla legge quadro n. 65 del 1986), atta a valorizzarne le funzioni di polizia a discapito di altre, più prettamente amministrative, costituisce da sempre specifica rivendicazione di categoria, priva tuttavia all'attualità di qualsivoglia appiglio normativo.

26. Non ha pregio infine la lamentata discriminazione riveniente dall'abbassamento del

limite di età conseguito al nuovo regolamento che ha dato attuazione ai principi della delega cd. Madia: una volta, cioè, fissato in 26 anni il tetto per l'accesso al ruolo degli agenti, era del tutto ragionevole un adeguamento al ribasso di quello riferito alle altre figure professionali. L'introduzione di una nuova regola, peraltro, crea sempre uno spartiacque tra regimi giuridici applicabili, che non si risolve affatto in una disparità di trattamento tra ciò che si è incardinato prima della sua entrata in vigore (la precedente procedura concorsuale) e ciò che è susseguito alla stessa (il concorso di cui è causa), essendo il regime transitorio governato dal generale principio del *tempus regit actum*.

27. Anche il secondo motivo di appello deve pertanto essere respinto.

28. Resta infine da valutare la censura rubricata quale motivo di appello n. 3, concernente la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, del d.P.R. n. 487 del 1994, ovvero la disposizione che dopo avere elencato i requisiti generali per l'accesso agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni, tra i quali l'età non inferiore a 18 e non superiore a 40 anni, al comma 7 prevede che gli stessi *«devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione»*.

28.1. Occorre al riguardo precisare che l'impugnato bando di concorso del 2020 elenca i requisiti necessari per la partecipazione all'art. 3, comma 1, includendovi espressamente (lettera d) il *«non aver compiuto il 28 ° anno di età»*; al successivo comma 4, la medesima disposizione precisa poi che tutti i requisiti devono essere posseduti *«alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui al successivo articolo 4, comma 1 [...]»*. L'art. 4, a sua volta, completa il quadro dettando le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, che doveva essere compilata e trasmessa *«entro il termine perentorio di trenta giorni – che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione [...] sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana [...]»*, ovvero entro il 29 gennaio 2021.

28.2. Il Collegio rileva come al combinato disposto di tali previsioni non possa essere dato altro senso che quello fatto palese dalle parole, ovvero la necessità che tutti i requisiti, compreso quello anagrafico, dovessero essere posseduti alla data del 29 gennaio 2021, di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

29. Al contrario, secondo l'appellante, l'utilizzo della dicitura *«alla data di scadenza»* equivarrebbe all'imposizione di un termine meramente acceleratorio, che segnerebbe, per tutti, un limite temporale oltre il quale non è possibile andare. Ciò in maggior coerenza con lo spirito dell'art. 2, comma 7, del d.P.R. n. 487/1994, cui attinge (e, più a monte, della previsione dell'art. 12, ultimo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957) che ha riguardo all'accesso all'impiego, non alla partecipazione ai concorsi, col chiaro scopo di impedire l'acquisizione

dei requisiti in epoca posteriore alla data di scadenza del termine prestabilito per presentare la domanda.

30. Anche su tale questione il Collegio intende uniformarsi alla giurisprudenza della Sezione, laddove ha affermato che la disciplina dei requisiti di età «[...]non può che essere correlata in via sistematica alla disciplina speciale di accesso ai rapporti di pubblico impiego, e deve pertanto inderogabilmente uniformarsi al principio di ordine generale di cui ai predetti art. 2, ultimo comma, del t.u. approvato con d.P.R. n. 3 del 1957 e art. 2, comma 7, del d.P.R. n. 487 del 1994, in forza del quale i requisiti soggettivi di ammissione all'impiego debbono essere indefettibilmente posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione[...]» ( Cons. Stato, sez. II, 27 settembre 2019, n. 6465, riferita alla possibilità di accedere a contratti di formazione e lavoro).

31. Ciò implica, evidentemente, che così come in positivo può assumere rilievo l'acquisizione di un titolo di studio avvenuta nel lasso di tempo intercorrente tra la pubblicazione del bando e la data di scadenza del termine per accedere alla procedura, egualmente assume rilievo in negativo la perdita del requisito dell'età, che si ha quando il limite fissato sia stato superato, «il che accade comunque alla mezzanotte del giorno del compleanno» (Cons. Stato, A.P., 2 dicembre 2011, n. 21).

32. Le esigenze di certezza e di *par condicio competitorum*, infatti, sono garantite non tanto e non solo dalla chiarezza delle regole per l'ammissione al concorso, ma anche dalla univocità dei criteri cui le stesse devono sottostare, essendo impensabile che la data certa per la verifica dei requisiti possa essere collocata alla data di pubblicazione del bando con riferimento all'età, e differita a quella di scadenza del termine per la presentazione della domanda con riferimento, per rimanere all'esempio fatto, di un titolo di studio.

32.1. Il Legislatore, non potendo certo avallare ridetta fluttuazione dei termini, ha scelto di declinarli "sacrificando" il candidato che perde la possibilità di accesso per completamento dell'età anagrafica, ma privilegiando quello che nelle more ha acquisito i titoli richiesti. E di tale scelta il bando impugnato si è fatto puntuale interprete, non potendo darsi alcun rilievo alla sfumatura linguistica invocata dalla parte per supportare un'ipotetica ermeneusi, di senso diametralmente opposto.

33. Avendo pertanto l'appellante compiuto 28 anni il 16 gennaio 2021, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda (29 gennaio 2021) essa non era in possesso dei requisiti anagrafici previsti dalla legge, e replicati nel bando, per accedere ai ruoli di ispettore della Polizia di Stato e del tutto legittimamente non le è stato possibile inserire la propria candidatura nella piattaforma digitale preposta allo scopo, giusta l'operatività del

meccanismo bloccante finalizzato ad evitare l'istruttoria di istanze inammissibili alla radice.

34. Per tutto quanto detto, l'appello deve essere respinto.

35. Sussistono tuttavia giuste ragioni, correlate alla peculiarità della vicenda, per compensare le spese del grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Oberdan Forlenza, Presidente

Antonella Manzione, Consigliere, Estensore

Francesco Guarracino, Consigliere

Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Antonella Manzione**

**IL PRESIDENTE**  
**Oberdan Forlenza**

IL SEGRETARIO